

# TI\_GERICHTE 31.2000.56 vom 24. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2000.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2000.56)

FR: TI\_GERICHTE 31.2000.56 du 24 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 31.2000.56 del 24 settembre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 29

agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno. Il ruolo di padrona di \_\_\_\_\_, non giustifica comunque la passività di \_\_\_\_\_. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179). La convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società anonima, accontentarsi dello scritto con cui la \_\_\_\_\_ la esonerava da ogni responsabilità in relazione alla società. La convenuta avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa. Essersi fidata di \_\_\_\_\_ senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal 1990. Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b). Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di \_\_\_\_\_, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000

non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). In sostanza, il disinteresse mostrato da \_\_\_\_\_ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società anonima. Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratrice unica (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.9.2. Come abbiamo visto al considerando 2.4, l'importo provvisorio del danno ammontava a fr. 80'103.35. Nel suo allegato di risposta la convenuta ha precisato che se dovesse essere condannata a risarcire il danno alla Cassa, ella sarebbe comunque responsabile solo fino al 1° di ottobre 1999, data a partire dalla quale le sue dimissioni sarebbero divenute effettive. Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull'attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24; DTF 112 V 6). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell'assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6). Da rilevare, infine, che spetta all'organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W). Come rettamente osservato dalla convenuta, visto che \_\_\_\_\_ ha provato di aver dimissionato il 1° ottobre 1999, la sua responsabilità deve essere limitata ai contributi paritetici insoluti per gli anni 1998 e 1999, per quest'ultimo anno fino al mese di agosto. La stessa Cassa ha del resto limitato il proprio credito del 1999 sino al mese di marzo (acconti).

2.9.3. Il fatto che \_\_\_\_\_ abbia esonerato \_\_\_\_\_ da ogni responsabilità (cfr. allegato \_\_, doc. \_\_) non influisce sul rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra la convenuta e \_\_\_\_\_ (cfr. STFA non pubblicata del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.